

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 settembre 2005, n. 0318/Pres.

Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento di cui all'articolo 4 commi 23, 24 e 25 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assunzione delle spese dirette in economia per l'acquisizione di beni e servizi connessi con l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento, di cui all'articolo 4, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

Art. 2

(Spese)

1. In particolare, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi, relativamente alle seguenti fattispecie:

- a) materiali e attrezzature in genere e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento;
- b) attrezzature leggere, attrezzature operative, mezzi operativi e di trasporto, compreso il nolo di aeromobili e natanti per le ricognizioni, le riprese ed i sopralluoghi;
- c) prestazioni di servizi relativi alla manodopera per il monitoraggio, l'azione di contenimento della piena e la manovra di organi idraulici;
- d) prestazioni di servizi relativi alla manodopera, noli, fornitura e posa di materiali per il pronto intervento sulla rete idrografica e sulle opere idrauliche;
- e) manutenzione ordinaria, straordinaria ed esercizio dei mezzi e degli automezzi in dotazione;
- f) riparazione, adattamento e manutenzione dei magazzini e caselli idraulici, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- g) attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo per rilievi di campagna, misurazioni, ispezioni e monitoraggi, attrezzature e strumenti per telecomunicazioni, attrezzature e strumenti hardware, dispositivi di ripresa, registrazione e riproduzione, software e relative licenze d'uso, nonché spese relative a connessioni e installazioni;
- h) con riferimento ai beni acquisiti, o comunque in dotazione, corsi di formazione e aggiornamento, servizi di garanzia, assistenza e riparazione, anche mediante contratti di manutenzione e supporto tecnico, aggiornamenti hardware e software, materiali accessori e ausiliari, materiali di ricambio e di consumo;
- i) servizi di trasporto persone e cose connessi con lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e di pronto intervento, nonché con la gestione dei magazzini e caselli idraulici, con la manutenzione e la riparazione di stazioni di rilevamento, di automezzi, macchine operatrici, strumenti ed attrezzature;
- l) servizi di consulenza tecnica, scientifica e informatica, servizi di indagine, sperimentazione ed ispezione tecnica, di monitoraggio, prove ed analisi di laboratorio, servizi in materia di sicurezza del lavoro;

- m) corsi di formazione ed addestramento relativi ai compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento;
- n) acquisto di libri, manuali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, lavori di stampa, tipografia, litografia, editoria, anche multimediale, nonché per la rilegatura di pubblicazioni, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo o didattico;
- o) beni e servizi connessi con lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica e servizio di piena, oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;
- p) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendesse necessario per le finalità del presente Regolamento, e che non rientra nelle tipologie di beni forniti dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3 (Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare euro 25.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture, noleggi e prestazioni di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4 (Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. All'esecuzione delle spese di cui all'articolo 2 si provvede tramite funzionario delegato.

2. Il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici provvede alla prenotazione dei fondi ed incarica il Direttore del Servizio idraulica di provvedere alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

Art. 5 (Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno cinque soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienza, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità delle forniture, dei noleggi e delle prestazioni di servizi;
- b) nei casi di urgenza;
- c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno cinque soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- d) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale;
- e) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;
- f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture, noleggi e prestazioni di servizi omogenei, nei limiti di quanto necessario.

2. (ABROGATO).⁽¹⁾

3. (ABROGATO).⁽¹⁾

(1) Comma abrogato da art. 36, c. 1, lett. bb), DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 7

(Ordinazione dei beni e dei servizi)

1. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'articolo 1 è effettuata dal funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e servizi di cui all'articolo 1 è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito, che dovranno essere munite dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale⁽¹⁾.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

(1) Parole sostituite da art. 20, c. 1, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 9
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10
(Abrogazione)

1. È abrogato il «Regolamento sulle spese da eseguire tramite funzionario delegato per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento» emanato con decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2004, n. 0188/Pres..

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.